UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
SEZIONE STRANIERI
VIA BARONTINI 16, BOLOGNA 40138
Tel. 051/4203163 – Fax 051/4203117

A: QUESTURA DI BOLOGNA – UFFICIO STRANIERI Tel. 051/6401917

PREFETTURA DI BOLOGNA (Fax 051/6401666)

Avv. F. LOSCERPO fax 051/0821971

Oggetto: Ricorso n° 40125/15 R.G. Giudice di Pace ZARDI Avv. Andrea

Promosso da [redacted]

Ex art. 13 comma 8 D.Lgs. 286/98 e succ. modifiche.

Trasmetto copia Ordinanza di:

☒ ACCOGLIMENTO

☐ RIGETTO

del ricorso di cui all'oggetto

BO, 08/07/2015

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

ORD. N. 425/15
CRON. N. 442/15

Il Giudice di Pace avv. Andrea Zardi sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, visto l'art. 18 del D.lvo 1.9.2011, n. 150, ha pronunciato la seguente

ordinanza

premesso in fatto che con decreto emesso in data 25.03.2015 il Prefetto della Provincia di Bologna disponeva l'espulsione dallo Stato Italiano [redacted] nato in Nigeria l'1.1.1985

trovato sprovvisto di titolo di soggiorno, disponendo il suo accompagnamento immediato alla frontiera, in quanto già espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Bologna n data 21.5.2014 ed è stato emesso nei suoi confronti l'Ordine del Questore di Bologna di lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni ai sensi dell'art. 14 comma 5/bis al quale non ha ottemperato;

che avverso il decreto l'interessato proponeva ricorso al Giudice di Pace di Bologna chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- omessa traduzione del provvedimento redatto esclusivamente in lingua italiana;
- carenza del potere del funzionario che ha emesso il provvedimento in sostituzione del prefetto;
- omessa istruttoria

che la Prefettura di Bologna non ha depositato gli atti relativi al procedimento;

osserva

L'Amministrazione non ha fornito la prova dell'esecuzione del provvedimento mediante la notifica all'interessato con la traduzione in lingua conosciuta dallo straniero, ovvero nella lingua veicolare, ad opera del Questore di Bologna, come disposto nell'ultima parte del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere accolto ritenuto fondato e assorbente il primo motivo.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito da effettuarsi anche a mezzo fax.

Bologna 8.7.2015

Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Zardi

Depositato in Cancelleria
08 LUG. 2015
IL CANCELLIERE
Solferini Stefano